

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 03_2021 DEL 12 GENNAIO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI.....	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2020	2
SCADENZARIO GENNAIO 2021	3
15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA	3
16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	3
16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE.....	3
20 GENNAIO: FONDO COMETA.....	3
20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM	4
20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	4
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI	4
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 GENNAIO: QUAS.....	4
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	5
31 GENNAIO 2021: PRESENTAZIONE ISTANZE IO LAVORO	5
SCADENZARIO FEBBRAIO 2021	6
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	6
9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	6
16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI	6
16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	7
16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S	7
16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021	7
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM	7
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*	7
28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*	7
28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*	8
28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*.....	8
28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO	8
28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021*	8
FESTIVITÀ	9
GENNAIO 2021.....	9
FEBBRAIO 2021	9
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.....	10
BONUS BEBÈ 2021, RINNOVO ISEE DAL 1° GENNAIO PER IL RICALCOLO DELL'IMPORTO	10
INAIL: FAQ SULLA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE.....	12
CREDITI NON SPETTANTI, IL TERMINE DI ACCERTAMENTO E' DI OTTO ANNI	14
FOCUS.....	16
BONUS BABY SITTING PER GENITORI RESIDENTI IN ZONA ROSSA, LE ISTRUZIONI OPERATIVE	16
IL QUESITO DEL MESE.....	19
INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO.....	19
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA.....	21
APE SOCIALE: PROROGA FINO AL 31/12/2021	21

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l'indice per visualizzare l'argomento di interesse.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2020

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 novembre 2020 al 14 dicembre 2020, è pari a 1,375000.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	
febbraio 2021	martedì 16 marzo	
marzo 2021	giovedì 15 aprile	
aprile 2021	lunedì 17 maggio	
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO GENNAIO 2021

15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA

Qualora non dovessero essere comunicate eventuali proroghe, in data 15 Gennaio scade la comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro.

16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GENNAIO: FONDO COMETA

Entro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 gennaio se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Termine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2020.

31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Indicatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

Secondo l'articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

Indicatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

Termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare, direttamente all’Agenzia delle Entrate, i tipi di spese sanitarie sostenute nel corso del 2020 da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza, al fine dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

31 GENNAIO 2021: PRESENTAZIONE ISTANZE IO LAVORO

Termine ultimo per la presentazione, sul portale dell’Inps, delle istanze per usufruire dell’incentivo IO Lavoro.

Le istanze devono essere riferite ad assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2020, avvenute entro il 31 dicembre 2020 compreso.

SCADENZARIO FEBBRAIO 2021

5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

9 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere da questa data e fino all'8 marzo, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2020 per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, non direttamente all'AdE ma accedendo all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l'elenco delle spese sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;
- g) versamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2020;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituto;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D. L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S

Scade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens.

16 FEBBRAIO: SCADENZA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021

Entro questa data va effettuato il versamento in unica soluzione o il versamento della prima rata – se si ha optato per il pagamento rateale – dell'autoliquidazione 2020/2021.

Entro questa data vanno inviate, telematicamente, anche la dichiarazione delle retribuzioni e la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte.

20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2020 entro il 28 febbraio.

28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24*

Le aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO

I datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l'operazione di conguaglio fiscale dell'anno precedente, quindi entro l'emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

28 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020/2021*

Entro questa data si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

*Termine posticipato al 01 Marzo 2020 in quanto cadente di domenica

FESTIVITÀ

GENNAIO 2021

1° Gennaio – Primo dell'anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

6 gennaio – Epifania: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

FEBBRAIO 2021

Nessuna festività prevista

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

BONUS BEBÈ 2021, RINNOVO ISEE DAL 1° GENNAIO PER IL RICALCOLO DELL'IMPORTO

La legge di bilancio 2020 ha confermato il Bonus Bebè anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, fino al compimento di un anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

Con il messaggio numero 4819 del 22 dicembre 2020, per i genitori che hanno ottenuto l'assegno di natalità nel corso del 2020, l'Inps precisa che è necessario procedere con il rinnovo ISEE a partire dal 1° gennaio per calcolare correttamente le somme a cui si ha diritto. Chi non presenta la DSU aggiornata riceve l'importo minimo pari a 80 euro, 96 euro in caso di secondo figlio o seconda figlia.

Dunque, per coloro che sono diventati genitori, anche adottivi, nel 2020 vi è la possibilità di ottenere il bonus bebè: si tratta di un assegno di natalità fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione del bambino o della bambina. La misura è stata riconfermata anche per il 2021.

In particolare, la domanda del bonus bebè si presenta una sola volta e poiché l'ISEE utile per calcolarlo ha scadenza il 31 dicembre, per i beneficiari a cavallo tra due o più anni è necessario rinnovare la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, per ogni anno in cui si riceve l'assegno di natalità. Ad ogni modo, tale beneficio viene riconosciuto anche in assenza di un ISEE in corso di validità in misura minima se sono rispettati tutti gli altri requisiti (naturalmente viene fatta salva la possibilità di effettuare eventuali integrazioni a seguito di successiva presentazione dell'ISEE).

L'Istituto precisa, tuttavia, che l'ISEE calcolato nell'anno in corso scade il 31 dicembre 2020 e quindi per calcolare l'importo della rata di assegno di natalità che spetta occorre presentare dal 1° gennaio 2021 la DSU per l'ISEE aggiornato.

In assenza di un ISEE valido verrà erogato solo l'importo minimo dell'assegno (80 euro al mese o a 96 euro nel caso di figlio successivo al primo). Tutte le successive integrazioni all'assegno potranno essere riconosciute solo dopo la presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni.

A tal proposito, il messaggio fornisce a titolo esemplificativo due casi pratici. Ad esempio, in caso di nascita avvenuta il 13 maggio 2020, la DSU è presentata il 6 giugno 2020 e ne è derivato un ISEE non superiore a 7.000 euro; la domanda è presentata il 19 giugno 2020. In tale ipotesi, in presenza dei requisiti, l'Istituto corrisponde una rata mensile di assegno pari a 160 euro (o 192 euro, se riferita al figlio successivo al primo) da maggio a dicembre 2020. Il 7 gennaio 2021, l'utente presenta la DSU 2021 dalla quale deriva un ISEE non superiore a 7.000 euro. L'Istituto, in presenza dei requisiti, corrisponde anche nel 2021, con il primo flusso di pagamento, una rata mensile di assegno pari a 160 euro (o 192 euro) sin dalla rata di gennaio 2021.

Nel caso, invece, di nascita avvenuta il 13 maggio 2020, la DSU è presentata il 6 giugno 2020 e ne è derivato un ISEE non superiore a 7.000 euro con domanda presentata il 19 giugno 2020. Nella fattispecie, in presenza dei requisiti, l'Istituto corrisponde una rata mensile di assegno pari a 160 euro (o 192 euro, se riferita al figlio successivo al primo) da maggio a dicembre 2020. A gennaio 2021 l'utente non presenta la DSU 2021.

L'Istituto, in presenza dei requisiti, con il primo flusso di pagamento, corrisponde l'importo minimo dell'assegno, ossia 80 euro (o 96 euro, se riferita al figlio successivo al primo) al mese. Ad aprile 2021 l'utente presenta la DSU 2021 dalla quale deriva un ISEE non superiore a 7.000 euro. In questo caso, in presenza dei requisiti, l'Istituto corrisponde la rata di assegno pari a 160 euro (o 192 euro) al mese, ma solo a partire da aprile 2021. Le precedenti rate, riferite ai mesi da gennaio a marzo 2021, rimangono di importo pari a 80 euro (o 96 euro) al mese.

INAIL: FAQ SULLA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE

Lo scorso 14 maggio 2020 l'INAIL ha pubblicato, unitamente alle istruzioni operative, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.

Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), prevenzione del rischio stradale, prevenzione delle malattie professionali, formazione, addestramento e informazione, misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza nonché gestione delle emergenze e DPI.

Rispetto al modello dell'anno scorso sono state semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell'ampiezza dell'ambito dell'intervento o del diverso riferimento tariffario, riconoscendo alle aziende che abbiano realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Con l'aggiornamento del 23 dicembre 2020, l'ente ha illustrato alcuni chiarimenti in merito alle FAQ presentate.

Con riferimento all'intervento di installazione, eseguito internamente su tutti i mezzi aziendali, di sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale, potendo disporre di fatture d'acquisto, ma non di installazione, l'INAIL ha precisato che l'impresa avrebbe dovuto dimostrare la presenza di un'officina interna alla ditta e altra documentazione probatoria (ad esempio fotografie) attestante l'esecuzione dell'azione.

In relazione all'attuazione di un accordo/protocollo per un programma di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari o tumori nei lavoratori, l'ente ha definito la "struttura sanitaria" con cui interagire come la struttura, pubblica o privata, in possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo la specifica normativa regionale presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie.

Con "micro-formazione" in materia di salute e sicurezza invece l'INAIL ha inteso l'erogazione di contenuti formativi, attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili su apparati elettronici in aree comuni aziendali o altra idonea strumentazione messa a disposizione dall'azienda, finalizzata ad ottimizzare il livello di conoscenze di una quota significativa di dipendenti.

Per godere della piena rispondenza ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, in caso di prima adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, non sarà sufficiente inviare un verbale di riesame datato gennaio o febbraio 2021 dal momento che il medesimo andrà effettuato entro il termine del 2020.

Per dimostrare la presenza di un'attività di controllo del modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81/08 i componenti dell'OdV, dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, per svolgere al meglio la propria funzione dovranno essere tenuti costantemente informati sull'evoluzione dell'attività nelle aree a rischio e dovranno avere libero accesso alla documentazione aziendale rilevante.

Le evidenze del loro operato dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o dei RLS, ai report degli audit o al riesame della direzione.

I “quasi infortuni”, per essere considerati validi, dovranno essere strettamente connessi all’attività aziendale, non dovranno comportare danni tali da richiedere l’assenza del lavoratore anche per un solo giorno, dovranno essere oggetto di valutazione per permettere l’identificazione delle cause e l’adozione di misure idonee a impedire il ripetersi di un evento analogo.

L’intervento di gestione dell’emergenza in caso di incendio con connessa prova di evacuazione almeno una volta l’anno è dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di dieci lavoratori, prendendo in considerazione per tale requisito non una PAT aziendale, bensì il numero complessivo dei lavoratori come disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 81/2008.

Infine l’erogazione di corsi tramite modalità a distanza previsti dal modulo OT23 2021 è ammessa laddove non prevedano addestramento pratico.

Per accedere alla riduzione, l’azienda dovrà presentare un’apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione servizi online disponibile sul portale, entro il termine del 1° marzo 2021 indicando gli interventi prevenzionali realizzati nell’anno 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

CREDITI NON SPETTANTI, IL TERMINE DI ACCERTAMENTO E' DI OTTO ANNI

Con l'Ordinanza n. 24093 del 30 ottobre 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che il termine di accertamento fiscale per i crediti non spettanti è pari a otto anni, anziché di cinque anni come accade per tutti gli altri tributi.

Ad una pubblica amministrazione, che esercitava al contempo attività d'impresa, l'Agenzia delle Entrate notificava nel 2010 l'atto di recupero di credito d'imposta relativo agli anni dal 2001 al 2004. Il Fisco, in particolare, contestava alla ricorrente di non possedere i requisiti per potersi avvalere della richiesta compensazione in ordine a vantati crediti d'imposta, non essendo in regola con il rispetto delle norme previste a tutela della sicurezza dei lavoratori, ed avendo assunto due lavoratori quando non risultavano disoccupati da almeno ventiquattro mesi. L'impresa, pertanto, impugnava l'atto presso la Commissione Tributaria ottenendo l'annullamento delle cartelle di pagamento per prescrizione, in quanto erano decorsi i termini di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi ad un motivo di impugnazione. In particolare, l'amministrazione finanziaria contestava la decisione della CTR per aver erroneamente ritenuto che la stessa non avrebbe potuto notificare l'atto di recupero alla contribuente oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione. Tuttavia, a detta della ricorrente, il giudice di secondo appello aveva trascurato la previsione di cui all'art. 27 del D.L. n. 185 del 1998, come conv. con L. n. 2 del 2009, che al comma 16 prevede: "Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo". Inoltre, il comma 17 del D.L. n. 185 del 2008, come conv., prevede che: "La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", ed anche il requisito della pendenza dei termini per la notifica risulta soddisfatto nel caso di specie.

A parere degli Ermellini, il motivo era fondato: aveva errato la CTR a ritenere applicabile l'art. 43, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, e non l'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 1998, come conv. con L. n. 2 del 2009, ed integrato nei sensi innanzi descritti, trattandosi peraltro anche di normativa speciale, attinente solo all'atto di recupero, ed anche per questo prevalente sulla disciplina generale in materia di notifica di un avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il termine di decadenza per la notifica dell'atto di recupero in relazione agli anni 2003 e 2004 sarebbe scaduto negli anni 2011 e 2012 e quindi la notifica inviata nel 2010 doveva considerarsi tempestiva.

Sempre nell'ambito della medesima controversia, l'impresa adita aveva richiesto di affermare l'inapplicabilità della disciplina della decadenza del potere di notificare l'atto di recupero "allorquando i crediti utilizzati in compensazione siano meramente illegittimi e non totalmente inesistenti". Tuttavia, non potendo i Supremi

Giudici entrare nel merito di tale valutazione, osservavano come l'art. 27, comma 16, del D.L n. 185 del 2008, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare "l'inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico – giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento".

Pertanto, accolto l'unico motivo, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla CTR competente affinché decida le sorti della controversia secondo i principi forniti.

FOCUS

BONUS BABY SITTING PER GENITORI RESIDENTI IN ZONA ROSSA, LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Nel novero degli aiuti di stato volti al sostentamento delle famiglie, nel corso dell'emergenza epidemiologica dal Covid 19 il legislatore, all'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha reintrodotto l'erogazione dei c.d. bonus per servizi di baby-sitting. Lo strumento, volto a sostenere i genitori lavoratori nei periodi di chiusura e sospensione delle attività scolastiche, presenta sostanziali differenze rispetto alla misura precedentemente erogata.

Con la circolare n. 153 del 22 dicembre 2020, l'INPS ha specificato quali sono le modalità di richiesta del bonus per servizi di baby-sitting, stabilendo un valore massimo di 1.000 euro e limitandone il ricorso alle regioni situate nelle c.d. zone rosse.

Il bonus, previsto dall'art. 14 del Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), potrà essere richiesto dai soli iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, subordinatamente alla chiusura delle scuole secondarie di primo grado e non potrà essere impiegato per la remunerazione delle prestazioni rese dai familiari. In merito all'ambito di applicazione del bonus, lo stesso sarà riconosciuto limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

In considerazione dell'evolversi dell'elenco delle regioni rientranti nelle zone rosse l'INPS ha individuato alla data del 22 dicembre 2020 (di pubblicazione della circolare in commento), le seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, con l'aggiunta della Provincia autonoma di Bolzano, nonché l'Abruzzo. Non rilevano, pertanto, ai fini della disciplina le zone interessate da un provvedimento a livello regionale o locale che preveda ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica ma saranno ammesse anche le istanze dei richiedenti che al momento della domanda si trovino in regioni che hanno perso tale connotazione in data successiva.

In particolare, sarà necessario che il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto e che il minore frequenti una scuola situata all'interno delle medesime zone, declinate dalle predette ordinanze del Ministro della Salute.

Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore sarà verificato sulla base delle risultanze dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi dell'Istituto, sull'argomento l'INPS, con una interpretazione estensiva della norma, ha ammesso l'accoglimento delle domande presentate da genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle c.d. zone rosse purché il figlio frequenti una scuola ubicata all'interno di una c.d. zona rossa.

Il bonus per servizi di baby-sitting sarà erogabile esclusivamente in favore degli alunni delle classi seconda e terza media per i genitori richiedenti conviventi con il minore e residenti nel territorio delle c.d. zone rosse al momento della domanda, salvo il caso di figli con disabilità, in tal caso, pertanto, potranno richiedere il

bonus in argomento le famiglie di minori disabili che frequentino scuole di ogni ordine e grado (ovvero scuole dell'infanzia, primaria e secondarie), per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

I bonus per servizi di baby-sitting di cui al decreto Ristori bis spetterà ai genitori di alunni delle classi seconda e terza media di scuole ubicate all'interno della zona rossa e iscritti:

- alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia come parasubordinati che come liberi professionisti;
- alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'iscrizione che rileva ai fini della concessione del bonus è quella in via esclusiva alla Gestione previdenziale e, pertanto, non dovranno risultare altre iscrizioni attive al momento della domanda. Così, ad esempio, nel caso di un artigiano che svolge anche un'attività di lavoro dipendente la domanda verrà respinta. In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una Gestione speciale autonoma dell'INPS, invece, trattandosi di due Gestioni entrambe ricomprese nell'ambito di applicazione della norma, il beneficio verrà riconosciuto. Non potranno usufruire del bonus per servizi di baby-sitting i genitori lavoratori dipendenti in quanto gli stessi possono fruire del congedo straordinario previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020.

L'importo complessivo massimo erogabile è fissato a 1.000 euro e potrà essere cumulato con i bonus già eventualmente fruiti ai sensi dei decreti Cura Italia e Rilancio. La misura può essere erogata alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che la prestazione lavorativa resa dal genitore richiedente e dall'altro genitore al momento della domanda non sia svolta al 100% in modalità agile.

Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal genitore richiedente il bonus nel modello di domanda anche con riferimento all'altro genitore e dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente - nei casi in cui tale soggetto sia presente - che attesti che l'attività lavorativa non è svolta interamente in modalità agile. La dichiarazione del datore di lavoro non è dovuta al di fuori dei casi sopra considerati, ovvero in ipotesi di soggetti iscritti alla Gestione separata come professionisti ovvero di lavoratori autonomi per i quali non è presente un committente. In questi casi, sarà sufficiente rendere la dichiarazione di responsabilità prevista dal modello di domanda, relativamente alla circostanza che la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile al 100%.

In via ulteriore, la spettanza del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell'attività lavorativa (NASpl) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Come avvenuto in precedenza, il bonus per servizi di baby-sitting del decreto Ristori bis sarà erogato mediante il Libretto Famiglia, potranno essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte in linea generale a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Le date dell'effettivo svolgimento delle prestazioni di baby-sitting dovranno però coincidere con il periodo di sospensione dell'attività didattica delle singole zone rosse e in base alle ordinanze ministeriali. In via ulteriore, per effetto di quanto precisato al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto, i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter remunerate mediante il bonus in argomento; per tale limite rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

IL QUESITO DEL MESE

INDENNITA' MANCATO PREAVVISO



Richiesta:

Un cliente chiede se è dovuta l'indennità di mancato preavviso per un dipendente licenziato che aveva fruito del congedo parentale.

Il suo legale richiama l'art. 55 c. 1 del D.Lgs. 151/2001 che prevede: "In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".

Il dipendente è stato assunto il 16.03.2018 con qualifica di quadro ed è cessato il 22.03.2020.

L'azienda applica il ccnl Metalmeccanica Industria, l'art. 1 – titolo XIII del ccnl Metalmeccanica Industria prevede un periodo di preavviso di 2 mesi con anzianità fino a 5 anni per i Quadri.

Il dipendente ha fruito di soli 3 giorni di congedo paternità.

Il figlio è nato il 28/03/2019.

Il dipendente era sempre in trasferta e aveva programmato i giorni di congedo paternità: 1 giorno per il 29 marzo, spostato poi al 12 luglio e i restanti giorni per il 12 e dal 16 al 22 agosto 2019.

Si è ammalato dal 19 al 22 agosto e quindi ha potuto fruire solo di 3 giorni.

Successivamente non ha più programmato i giorni (era sempre in trasferta fino alla fine di agosto, scadenza del 5° mese di vita del bambino).



Risposta:

Si comincia con il dire che recentemente INL ha emesso la nota 896 del 26 ottobre 2020.

La nota prevedeva quanto si riporta: "l'INL fornisce un'interpretazione in tema di diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per il padre che non ha fruito del congedo di paternità. L'interpretazione è stata necessaria perché l'art. 12 del D. Lgs. 80/2015 con il comma 1 lettera a) e b) ha modificato l'art. 55 del Testo Unico di maternità abrogando il comma 5 il cui contenuto è stato trasportato nel comma 1: il comma 5 argomentava di obbligo di rispettare il preavviso. Siccome il comma 2 del medesimo articolo, non è stato modificato e lega i diritti del lavoratore padre contenuti nel comma 1 (indennità sostitutiva del preavviso + esonero dal preavviso) alla fruizione del congedo di paternità ci si è chiesti se il "non godimento" di quest'ultimo obbligasse il lavoratore padre all'effettuazione del preavviso in caso di dimissioni entro l'anno del bambino.

L'INL si è pronunciata indagando sulle reali finalità del legislatore del 2015 e tralasciando la lettura della norma che porta ovviamente ad un'interpretazione restrittiva è arrivata alla conclusione che la modifica del 2015 non voleva stravolgere il senso della precedente formulazione per cui il diritto di dimettersi senza

preavviso non era condizionato alla fruizione del periodo di congedo. Quindi in ipotesi di non fruizione del congedo il lavoratore perde solo il diritto all'indennità sostitutiva. La nota infine conclude che ai fini dell'esonero dal preavviso, ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore o ne sia informato quanto meno all'atto di presentazione delle dimissioni." Il congedo a cui si riferisce la nota (e anche la norma) è quello "eventuale" e in sostituzione del congedo di maternità previsto per la madre. In sostanza trattasi dell'art. 28 del T.U. maternità/paternità

Congedo di paternità. (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)

In vigore dal 25/06/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 80 Articolo 5

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66. 1-ter. L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché' in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il dipendente ha usufruito del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che non è nemmeno normato nel T.U. maternità/paternità ma nella legge 92 del 2012.

Quindi la richiesta del legale non è accoglibile trattandosi di un titolo di assenza diverso che non dà diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ma solo all'esonero del preavviso stesso.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

APE SOCIALE: PROROGA FINO AL 31/12/2021

L'Inps ha pubblicato il msg. 62 dell'8 gennaio 2021 relativo all'APE sociale.

Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio.

Oggetto

Articolo 1, comma 339 e 340, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.

Testo completo del messaggio

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. GU n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di bilancio 2021) - nella quale, all'articolo 1, comma 339, in materia di APE sociale, è stato previsto che "All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
- b. al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».

Il successivo comma 340 del medesimo articolo stabilisce che *“Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021”*.

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.